

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA NAZIONALE

DI AMMISSIONE ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E ODONTOIATRIA

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

PER

- La **Sig.ra Annalisa SERVIDIO**, nata il 01.11.1991 a Castrovillari (CS) – C.F. SRVNLS91S41C349Q residente in Roggiano Gravina (CS) alla Contrada Santa Lucia s.n.c., rappresentata, assistita, difesa e domiciliata presso e nello studio legale dell'Avv. Maurizio Branchicella, C.F.BRNMRZ70P17D086R, sito in Roma, Viale G. Mazzini, 140, come da procura a margine del presente atto –
PEC: mbranchicella@legalmail.it;

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Roma, presso i cui uffici è domiciliato, in Roma, alla Via Dei Portoghesi n.12;

nonché CONTRO

- **L' Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, in persona del Magnifico Rettore p.t. Prof. Luigi Frati, Piazzale Aldo Moro, 5, P. Iva 02144771002;

CONTROINTERESSATI

- **Sig. De Bernardinis Roberto**, studente immatricolato alla facoltà di Medicina Milano – Posizione in graduatoria n. 3877 – Cod. 15MP30323 – Punteggio 49,50

- residente in Alba Adriatica – 64011 (Teramo) - Viale Mazzini, 140;

- **Sig. Canino Marco Sebastiano**, studente immatricolato alla facoltà di Medicina Dell'Università Tor Vergata di Roma, Posizione in graduatoria 314 – codice 27MP30779 – Punteggio 37,20.

PER L'ANNULLAMENTO

- **previa sospensione dell'efficacia** -

- **Della graduatoria nazionale di Medicina e Odontoiatria** emessa dal MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pubblicata in data 30.09.2013, a seguito della quale la ricorrente è venuta a conoscenza della sua mancata ammissione alla facoltà di medicina e odontoiatria dell'Università Policlinico Umberto I dell'Università La Sapienza di Roma – a numero chiuso – per non essere stato considerato il punteggio relativo al voto dell'esame di maturità, semplicemente definito anche "*bonus maturità*". Di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare dei seguenti ulteriori atti:

- **Bando di ammissione ai corsi di laurea con le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014 di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 n.334, integrato, modificato e sostituito dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, integrato, modificato e sostituito dal Decreto Legge n. 104/13 "Misure Urgenti per l'istruzione" che ha abrogato l'art. 4 del decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 che prevedeva la valutazione del percorso scolastico dello studente dopo l'espletamento delle prove,** di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

oooOooo

PREMESSA IN FATTO

- La Sig.ra Annalisa Servidio, diplomata presso il Liceo Scientifico P.N.I. di Roggiano Gravina con il punteggio di **CENTO/Centesimi** ha presentato in data 05 giugno 2013 alle ore 07:23 la domanda di iscrizione al Test di Medicina e Chirurgia/Odontoiatria Anno Accademico 2013/2014, indicando come prima



scelta Roma “La Sapienza” – Medicina e Chirurgia – Policlinico Umberto I – più altre 39 scelte in tutto il territorio nazionale- Codice iscrizione M26M117867002311.

- Il Bando pubblicato in forza del Decreto Ministeriale del 12 giugno 2013 n. 449 ha specificato **le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014**. In particolare, l’art. 10 – co. 3 b) ha stabilito **la valutazione del percorso scolastico attribuendo un punteggio massimo di 10 punti agli studenti diplomati con 100 e lode, di 9 punti agli studenti diplomati con 99-100 e così via fino ad arrivare ad 1 punto assegnato agli studenti diplomati con 80-81-82**.

- La Sig.ra Servidio Annalisa, in forza del bando di accesso pubblicato alla data della sua domanda di iscrizione, nonché alla data di espletamento della prova, in quanto diplomata con il punteggio 100/100, **ha acquisito il diritto all’attribuzione del punteggio di 9 punti per valutazione del suo percorso scolastico**.

- La Sig.ra Servidio Annalisa, non è stata ammessa alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria richiesta, in quanto le è stato attribuito il punteggio di **37,20 senza calcolare i 9 punti a lei spettanti per la valutazione del suo percorso scolastico**.

Al contrario, sarebbe stata regolarmente ammessa in caso di attribuzione dei nove punti da lei già acquisiti in forza del bando di gara, atteso che, in tal modo, avrebbe raggiunto il punteggio di 46,20 - abbondantemente sufficiente per l’ammissione universitaria visto che l’ultimo punteggio utile per l’accesso è di 42,60.

. La mancata assegnazione dei 9 punti previsti dall’art. 10 – 3 b) del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013, non è stata motivata in alcun modo. Si pensa che il Ministero resistente abbia applicato *“la recente modifica apportata a seguito del*



Decreto-Legge del 12 settembre 2013, n. 104 riportante Misure Urgenti in materia di Istruzione, Università e ricerca". In quanto, il predetto Decreto Legge, all'art. 20 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 che per l'appunto stabiliva l'assegnazione di ulteriori punti agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati e nell'esame di stato.

Tuttavia, la mancata assegnazione del punteggio previsto per il percorso scolastico dello studente, è assolutamente illegittima, arbitraria ed ingiusta, anche in considerazione dello stesso Decreto Legge applicato per i motivi che saranno meglio illustrati nel prosieguo.

Invero, il **Titolo III (Altre disposizioni) del citato decreto legge, all'art. 21** testualmente dispone che **"Agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21"**.

Pertanto, tanto premesso in fatto, la mancata ammissione della Sig.ra Servidio Annalisa alla facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università "La Sapienza di Roma", è **illegittima ed ingiusta**, in quanto, l'attribuzione del punteggio di 37,20 non ha considerato i 9 punti a lei spettanti in forza del voto conseguito all'esame di stato di 100/100. Conseguentemente, il punteggio spettante all'odierna ricorrente è di **46,20**, punteggio sufficiente ed utile per essere ammessi alla facoltà di medicina, considerato che il punteggio minimo di ammissione è di 42,60.

Quindi, con il presente ricorso la Sig.ra Servidio Annalisa impugna la graduatoria nazionale sopra indicata e chiede, in via cautelare, l'iscrizione alla facoltà di



Medicina e Odontoiatria, dell'Università "La Sapienza"- Policlinico Umberto I di Roma indicata come 1° scelta – sussistendo entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

A tal fine, in relazione alla fondatezza e legittimità del ricorso, sottopone all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito, le seguenti

OSSERVAZIONI

IN DIRITTO

L'impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto illegittimo per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE: i

In particolare **l'art. 10 co. 3 b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449,** in quanto prevedeva espressamente l'attribuzione di 9 punti ai candidati che abbiano conseguito all'esame di stato un voto compreso tra 99 e 100. Requisito, questo, confermato testualmente e a chiare lettere anche nel bando di gara pubblicato dal Ministero resistente e, nello specifico, dall'Università "La Sapienza" di Roma, quale 1° scelta formulata dalla Sig.ra Servidio.

Invero, l'art. 7 del bando pubblicato, in forza del quale i candidati si sono iscritti a partecipare al "test di ammissione ai corsi ad accesso programmato", prevedeva espressamente e chiaramente al punto b), **l'attribuzione del punteggio di valutazione del percorso scolastico e del voto di esame.**

Il Decreto Ministeriale è stato pubblicato, unitamente al bando di ammissione e partecipazione ai "test", a giugno 2013, data in cui anche la ricorrente ha eseguito materialmente l'iscrizione ai "test di ammissione". Pertanto, la ricorrente, come tutti gli altri candidati, hanno compilato la domanda di partecipazione e pagato la relativa tassa sulla base del Decreto Ministeriale



449/13 e del relativo bando di partecipazione pubblicato dal Ministero competente.

Orbene, sulla base della normativa in vigore e regolarmente pubblicata al momento della domanda di partecipazione della ricorrente, **la Sig.ra Servidio era titolare del diritto quesito dell'attribuzione di 9 punti in corrispondenza del voto conseguito all'esame di stato pari a 100/100.**

Conseguentemente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha commesso una manifesta violazione di legge nel momento in cui non ha applicato l'art. 10 del D.M. 449/13 e l'art. 7 del Bando di partecipazione pubblicato, considerato che testualmente i predetti articoli dispongono "la valutazione del percorso scolastico" con la conseguente attribuzione del punteggio relativo.

2. FALSA E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE: e precisamente **il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104 "Misure Urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca" – Capo III – Altre Disposizioni - Art.20/21.**

Gli odierni resistenti non hanno applicato il "bonus maturità" sulla base di tale riforma normativa "urgente". Tuttavia, anche al riguardo, né il Ministero e né le Università coinvolte, hanno fatto alcun tipo di comunicazione ai candidati partecipanti, lasciando le valutazioni soggettive alla pubblicazione della graduatoria nazionale.

Invero, solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria nazionale, i candidati, tra i quali anche la ricorrente, hanno constatato con stupore e rammarico, che il "bonus maturità" sul quale legittimamente facevano affidamento ai fini del punteggio complessivo, non è stato attribuito, senza alcuna motivazione al riguardo. Eseguendo un ragionamento logico deduttivo, si



è dedotto che “forse” il Ministero competente non ha considerato il voto dell’esame di stato in quanto ha applicato l’art. 20 del D.L. 104/13.

Così facendo, gli odierni resistenti hanno posto in essere un’azione amministrativa con eccesso di potere e diverse violazioni di legge e in particolare: *difetto assoluto di motivazione, difetto di presupposti legali, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra più atti, violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, violazione del principio del giusto procedimento.*

Oltre a tutte queste violazioni di legge, a parere di questa difesa, il Ministero e le Università competenti, hanno operato una falsa ed errata interpretazione del decreto legge *de quo*, del quale, ad oggi, non è ancora avvenuta la conversione in legge prevista dall’art.77 della Costituzione.

Invero, l’art. 20/21 Titolo III ha sì previsto l’abrogazione dell’art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, che per l’appunto disponeva la valutazione del percorso scolastico dello studente e l’attribuzione di un punteggio per il voto conseguito all’esame di stato; tuttavia, ha anche disposto che **“agli esami di ammissione ai corsi universitari, già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 4 del citato decreto legislativo”**.

D’altronde, a ben vedere, è immediatamente comprensibile l’erroneità e l’ingiustizia dell’azione amministrativa, considerato che **le modalità di partecipazione ai test di ammissione sono state pubblicate a giugno 2013, la prova preselettiva cd. “test a numero chiuso” si è svolta il 9.9.2013, mentre il fantomatico Decreto Legge è stato emanato e pubblicato il 12 settembre 2013, addirittura dopo l’espletamento della prova.**



Pertanto, a parte l'errata interpretazione del decreto legge impugnato, che non andava certamente applicato agli esami di ammissione già terminati prima della sua emanazione, appare con tutta evidenza e chiarezza l'ingiustizia manifesta commessa dalle resistenti. Tale circostanza è talmente palese che lascia all'On.le Collegio adito ogni valutazione consequenziale senza necessità di aggiungere altro in merito a questo punto.

3. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 – ART. 4 :

L'art. 4 della Legge 2 agosto 1999 n. 264, istitutiva dell'accesso programmato ai corsi universitari, denominato anche "numero chiuso", ha stabilito che *"l'ammissione ai corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, **con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione...**"*.

Pertanto, per la validità della prova di accesso deve essere rispettata la normativa istitutiva dell'accesso programmato, compresa la pubblicazione e comunicazione delle modalità di partecipazione 60 gg. prima dello svolgimento delle prove. Conseguentemente, **qualsiasi modifica apportata al bando e alle modalità di partecipazione pubblicato, intervenuta successivamente alla sua pubblicazione, non può essere applicata agli esami in corso di svolgimento e se applicata è SICURAMENTE ILLEGITTIMA**. Addirittura, nel caso di specie, la modifica normativa introdotta dal D.L. 104/13 che ha abrogato il bonus maturità è intervenuta dopo l'espletamento del test di ammissione.

Quindi, l'applicazione di tale modifica normativa agli esami di ammissione svolti per l'anno accademico 2013/2014, trasgredendo tutte le prescrizioni imposte



per il legittimo e giusto procedimento amministrativo, risulta essere totalmente illegittima oltre che ingiusta ed arbitraria.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE:

La cancellazione del *bonus maturità in itinere*, o meglio dopo lo svolgimento della prova e prima della pubblicazione della graduatoria, lede gravemente e arbitrariamente i diritti garantiti dalla legge e dalla costituzione agli studenti. In particolare i diritti della **parità di trattamento** e al **legittimo affidamento** nei confronti dell'aspettativa fornita dallo Stato, considerato che i punteggi "*bonus*" e le modalità di partecipazione **erano stati ufficializzati dai siti del Ministero e delle Università.**

In considerazione delle modalità di partecipazione ai test di ammissione, ogni candidato aveva fatto le valutazioni più opportune. Ad esempio, **visto che le domande sbagliate davano una penalizzazione e invece quelle non date valevano zero, chi sapeva di avere diritto a dei punti in più, com'è nel caso di specie dove la Sig.ra Servidio sapeva di avere diritto a 9 punti in più, ha deciso di rischiare meno rispondendo a meno domande.** Mentre, coloro che sapevano di non essere in possesso del bonus maturità potrebbero aver tentato di rispondere ad un numero maggiore di quesiti, al fine di cercare di aumentare il loro punteggio.

Pertanto, l'aver tolto il "*bonus maturità*" dopo l'espletamento del test di ammissione ha "truccato e sfalzato" la gara.

Con tale illegittimo ed arbitrario comportamento, le resistenti hanno negato il diritto a chi lo aveva già acquisito in forza di regole di partecipazione emanate e pubblicate. **In tal modo le Amministrazioni hanno posto in essere un vero e proprio paradosso.** Per definirlo con un esempio spicciolo, "*come negare la*



coppa al vincitore di una gara – a fine gara - dicendogli che sono cambiate le regole del gioco”.

Così facendo, le Amministrazioni interessate hanno violato l'art. 3 Cost. avendo posto in essere una vera e propria disparità di trattamento tra gli studenti che hanno partecipato ai test di ammissione non tenendo conto del punteggio relativo al bonus maturità, fino ad allora considerato. Nonché la violazione della legittima aspettativa all'attribuzione del bonus maturità sulla base del bando di partecipazione pubblicato dai siti interessati e in forza del quale sono stati svolti i test di ammissione.

Di particolare rilevanza sono al riguardo i **principi di diritto amministrativo europeo**, espressamente richiamati **dall'art.1, co.1, della L. 241/1990**, insieme ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza (L. 69/2009).

Tra tali principi vi è, per l'appunto, il **principio di legittimo affidamento**, diretto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive consolidate per effetto di atti o comportamenti posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche.

Non può revocarsi in dubbio che l'aver pubblicato il bando con le modalità di partecipazione e di attribuzione del punteggio, crea nei candidati partecipanti, il legittimo affidamento nell'applicazione del bando pubblicato, determinando in tal modo l'assoluta illegittimità di qualsiasi tipo di modificazione intervenuta nel frattempo, tra l'altro nemmeno pubblicata e/o comunicata.

5. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE:

“EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO”:

L'art. 11 delle preleggi stabilisce che *“la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo”.*



In osservanza di tale fondamentale disposto, l'Amministrazione non può disciplinare dei rapporti giuridici già attuati e consolidati in forza di una modifica normativa intervenuta successivamente. Tra l'altro, la modifica normativa è stata apportata da un decreto legge con la motivazione della necessità ed urgenza, non ancora convertito in legge nel termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, così come previsto dall'art. 77 Cost.

Il decreto legge 104/13 è stato emanato il 12 settembre 2013, mentre la Sig.ra Servidio Annalisa ha svolto i test di ammissione il 9 settembre 2013, pertanto prima dell'invocata modifica legislativa, che, quindi, in forza del principio *dell'irretroattività delle leggi* non può essere applicata al caso di specie.

Conseguentemente la Sig.ra Servidio Annalisa ha acquisito nella propria sfera giuridica il diritto di attribuzione del punteggio relativo al bonus maturità, vale a dire di ulteriori 9 punti, in considerazione della normativa in vigore e del bando pubblicato nei siti del Ministero e delle Università competenti.

In considerazione di tale circostanza, la ricorrente deve essere ammessa a frequentare la facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università "La Sapienza di Roma – Policlinico Umberto I – quale sua prima scelta – avendo conseguito il punteggio complessivo di 46,20 comprensivo del bonus maturità, considerato punteggio idoneo ai fini dell'ammissione.

6. DIFETTO DI MOTIVAZIONE:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla mancata attribuzione del "bonus maturità", lasciando i candidati in balia dello stupore e dell'incomprensione più totale.

Al riguardo, non è pervenuta ai partecipanti alcun tipo di comunicazione che preannunciasse la volontà di non considerare il bonus maturità. Pertanto, si può facilmente comprendere lo stupore e il rammarico conseguente alla



pubblicazione della graduatoria nazionale, atteso che, molti candidati, tra cui la Sig.ra Servidio, erano sicuri di essere stati ammessi in virtù del bonus maturità.

La motivazione rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono esternati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il cambiamento delle modalità di assegnazione dei punteggi, ammissibile anche per *relationem*.

Orbene, nel caso di specie, sussiste **un difetto assoluto di motivazione**, considerato che il Ministero non ha considerato *sic et simpliciter* il *bonus maturità* nel momento in cui ha assegnato i punteggi ai vari candidati, senza fornire alcuna motivazione in merito, neanche *per relationem*.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il sottoscritto difensore chiede la sospensione degli atti impugnati e **l'ammissione cautelare della Sig.ra Servidio Annalisa alla facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'Università "La Sapienza" di Roma – Policlinico Umberto I,** sia perché sussiste il *fumus boni iuris* e sia perché può derivare alla ricorrente un danno grave ed irreparabile che pregiudicherebbe irrimediabilmente i diritti della stessa.

In relazione al *fumus boni iuris* si richiama quanto già ampiamente osservato nelle motivazioni in diritto che evidenziano chiaramente delle gravi violazioni di legge.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si richiama l'attenzione dell'On.le Collegio adito sui profondi disagi che sta vivendo la ricorrente, facilmente intuibili e comprensibili dallo stesso Organo Giudicante.

La ricorrente è una giovane studentessa che, fino ad oggi, ha svolto un eccellente excursus scolastico, diplomandosi con il massimo dei voti, e che,



quindi, confidava legittimamente nella regolare prosecuzione degli studi universitari, con dedizione e profitto.

Invero, come tutti i candidati partecipanti al test di ammissione, anche l'odierna ricorrente aveva giustamente già calcolato il suo punteggio e, quindi, era certa della sua ammissione alla facoltà di medicina, potendo contare sul bonus maturità.

In forza di tale punteggio, la Sig.ra Servidio, trattandosi di una studentessa fuori sede, si era già organizzata per seguire i corsi universitari a Roma. Per cui aveva già preso in affitto un appartamento e creato la sua organizzazione di studentessa universitaria, com'è giusto che sia al fine di non trovarsi impreparati nel momento in cui iniziano i corsi universitari da seguire.

Pertanto, si può immaginare lo stupore e la disperazione in cui è caduta la ricorrente al momento della pubblicazione della graduatoria nazionale. Non si aspettava certamente di non essere ammessa a causa della mancata attribuzione del bonus maturità.

Il comportamento illegittimo ed ingiusto posto in essere dal Ministero e dall'Università ha gettato la ricorrente in uno stato di malessere psicologico inaccettabile e molto pericoloso per il suo sano sviluppo psico-fisico e per la sua giovane età.

Invero, la Sig.ra Servidio, è passata dall'essere una studentessa modello, diplomata con il massimo dei voti, ad una studentessa esclusa ingiustamente dal corso universitario da lei tanto ambito. All'improvviso, un decreto legge, la cui necessità ed urgenza non si comprende, ha infranto tutti i suoi progetti futuri, tra l'altro illegittimamente, atteso che lei aveva partecipato ad un esame di accesso con altre regole ed altre modalità.



Quindi, **la piena consapevolezza dell'ingiustizia subita oltre che del grave danno alla sua possibile/futura carriera universitaria**, rende ancora più inaccettabile ed odiosa l'idea di non essere stata ammessa alla facoltà prescelta.

Oltre all'evidente stato di depressione psicologica della ricorrente, il requisito del *periculum in mora* è facilmente evincibile dall'ulteriore dato oggettivo che **i corsi universitari stanno per iniziare**. Quindi, è chiaro che non si può attendere l'esito del giudizio di merito per stabilire il diritto o meno della ricorrente ad essere iscritta all'Università (verrebbe meno qualsiasi interesse concreto all'esito positivo del giudizio), vanificando qualsiasi decisione in suo favore.

L'attualità e l'immediatezza del danno concreto che sta subendo la ricorrente, la quale, se non venisse iscritta cautelativamente alla facoltà di medicina prescelta, perderebbe irrimediabilmente preziosi anni universitari, pregiudicando in tal modo una possibile/brillante carriera universitaria, rende la cautela richiesta pienamente legittima e fondata.

E' infatti, facilmente intuibile che, alcun valore e interesse avrebbe per la ricorrente una futura decisione favorevole emanata tra qualche anno, in una situazione sicuramente cambiata rispetto a quella odierna.

Al contrario, allo stato attuale, la Sig.ra Servidio ha tutto l'interesse a vedersi salvaguardato il diritto acquisito con il regolare svolgimento dei test di ammissione e con le valutazioni e le modalità di partecipazione previste nel bando pubblicato dal Ministero 6° gg. prima come previsto dalla norma istitutiva del numero chiuso. Per tale ragione, chiede all'On.le Tribunale Amministrativo adito l'accoglimento dell'invocata cautela.



Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, la ricorrente, come sopra rappresentata, assistita e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:

- **In via preliminare:** accogliere l'istanza sospensiva formulata e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Università "La Sapienza" di Roma – Policlinico Umberto I – **l'iscrizione cautelare della Sig.ra Servidio Annalisa alla facoltà di Medicina e Odontoiatria;**
- **Nel merito:** dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi di diritto illustrati in narrativa e per l'effetto annullarli e/o dichiararli nulli;
- **In ogni caso:** con vittoria di spese competenze e onorari di lite.

In Via Istruttoria

Si Chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo adito acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

1. copia del diploma di maturità;
2. copia iscrizione ai test per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato A.A. 2013/2014;
3. copia graduatoria nazionale impugnata;
3. copia bando di partecipazione impugnato;
4. copia D.M. 12 giugno 2013 n. 449;
5. copia D.M. 24 aprile 2013 n. 334;
6. copia D.L. 12 settembre 2013, n. 104;



7. copia D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21;

8. copia L. 2 agosto 1999, n. 264;

9. istanza di fissazione di udienza per la trattazione della sospensiva e del merito.

Dichiarazione del valore del processo ai fini del contributo unificato

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il valore della causa di merito è indeterminato.

Roma,

Avv. Maurizio Branchicella

